

Circolare 28 febbraio 1981, n. 75, prot. 484 (Ispettorato per le pensioni).
— Trattamento di quiescenza. Valutazione di servizi statali non di ruolo.

La sezione del Controllo della Corte dei Conti, nell'adunanza del 27 marzo 1980, ha preso in esame alcuni provvedimenti di riscatto emessi dall'intendente di Finanza di Latina ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 28 della legge 29 aprile 1976, n. 177 nei riguardi di dipendenti per il servizio reso in qualità di cottimista prima e di diurnista poi all'Amministrazione finanziaria, assistito dall'obbligo di iscrizione all'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e superstiti.

Per le fattispecie considerate, la Sezione di Controllo suddetta ha stabilito che il servizio in questione va valutato mediante il ricorso all'istituto del computo previsto dall'art. 11 del T.U. n. 1092 del 29.12.1973.

Premesso ciò, si reputa necessario tener presenti le seguenti norme

per la valutazione di servizi prestati allo Stato senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S.:

1) art. 14 lett. a) del T.U. n. 1092 del 29.12.1973, se trattasi di servizio reso anteriormente al 1°9.1950 con retribuzione superiore al limite fissato in lire 800 mensili dall'art. 38, n. 1 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dal 1° maggio 1939 in lire 1500 mensili dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636;

2) art. 28 della legge 29.4.1976, n. 177 per i servizi resi anteriormente all'1.6.1974 nelle posizioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 del citato T.U. n. 1092 del 1973; nella fattispecie del personale supplente si può far rientrare quello con incarico annuale, attesa la sostanziale parità tra le due figure derivante dalla precarietà del rapporto d'impiego;

3) art. 11 del T.U. n. 1092 del 29.12.1973 per i servizi non specificati nei precedenti punti 1 e 2, ad esempio quelli svolti come avventizio.

Per quanto concerne le modalità di calcolo dei contributi di riscatto per i servizi indicati nei punti 1 e 2 continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'art. 14 del T.U. n. 1092 del 1973, modificato, per l'aliquota percentuale passata dal 6 e 7 per le domande prodotte dall'1.1.1976, dall'art. 14 della legge n. 177 del 29.4.1976.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che la medesima Sezione del Controllo, con deliberazione n. 1097 adottata nell'adunanza del 25 settembre 1980, ha affermato il principio che anche il contributo di riscatto delle istanze presentate anteriormente all'1.7.1956 va commisurato all'80% dello stipendio da prendere in considerazione e non al 100%.

Tale procedura dovrà essere seguita solo quando la valutazione dei servizi di cui trattasi viene disposta contestualmente al provvedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza, in considerazione che le suddette istanze di riscatto, se definite con decreti autonomi, sono di competenza di questo Ispettorato.

Invece, per i servizi di cui al precedente punto 3, va applicato, sulla base della deliberazione n. 1051 del 27.3.1980, l'istituto del computo contemplato dall'art. 11 del T.U. n. 1092 del 1973.

In tal caso sarà necessario, mancando la copertura assicurativa, procedere alla determinazione, ora per allora, della sola quota di contributi che i dipendenti avrebbero dovuto pagare all'epoca della prestazione e non anche quella a carico del datore di lavoro con relativo versamento all'I.N.P.S., perché una simile operazione si risolverebbe in una inutile partita di giro, atteso che, dopo la registrazione del provvedimento, se ne dovrebbe richiedere il rimborso.

L'onere da porre a carico degli interessati sarà calcolato con riferimento alle misure dei contributi stabilite per i lavoratori all'epoca della prestazione, risultanti dagli uniti prospetti, e alle retribuzioni effettivamente percepite dai richiedenti durante i periodi di cui si riferisce il computo.

Se per qualsiasi motivo, non è possibile risalire agli emolumenti effettivamente corrisposti, si ritiene che si possa aver riguardo agli stipendi annui lordi tabellari vigenti, al momento della prestazione, per le quali fiche rivestite dagli istanti.

I conseguenti provvedimenti di computo e/o riscatto continuano ad essere sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti, non essendo ad essi applicabile il regime previsto dall'art. 166 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.

Si esprime, infine, l'avviso che dalla disciplina del citato art. 166 debbano essere esclusi anche i decreti di liquidazione del trattamento di quiescenza che dispongono contestualmente la valutazione di servizi non di ruolo con computo o riscatto.

Aliquote della contribuzione a percentuale a carico del lavoratore

Decorrenza dal 1° periodo di pagamento successivo al:	Aliquota a carico del lavoratore
22.11.45	2,50%
23.11.45	2,50%
1.1.46	2,50%
30.5.46	—
1.1.47	—
16.4.47	—
1.8.47	4,00%
14.9.47	4,00%
31.7.48	1,50%
1.1.50	1,50%
1.1.51	2,00%
30.4.52	2,40%
1.1.53	3,00%
19.8.55	3,05%
1.1.56	3,05%
25.10.56	3,05%
31.12.57	3,85%
7.5.58	3,85%
31.12.59	5,25%
31.12.61	5,75%
30.6.62	7,00%
(1.7.62)	
30.6.63	7,60%
(1.7.63)	
31.12.63	6,35%
(1.1.64)	
31.8.64	6,00%
(1.9.64)	
31.3.65	6,00%
(1.4.65)	

Decorrenza dal 1° periodo di pagamento successivo al:	Aliquota a carico del lavoratore
31.12.66 (1.1.67)	6,35%
31.7.68 (1.8.68)	6,90%
6.11.68	6,90%
1.1.71	6,35%
1.1.72	6,35%
1.1.74	6,65%
1.6.75	6,80%
1.1.76	7,15%

Note:

1) dal 1° giugno 1946 al 31 luglio 1947 nessun contributo di alcun genere è stato a carico del lavoratore;

2) i contributi a percentuale erano dovuti:

a) dall'1.12.1945 al 31.5.1946 sul massimale di L. 3.600 mensili;

b) dall'1.6.1946 al 31.7.1948 sul massimale di L. 6.250 mensili;

c) dall'1.8.1948 al 30.4.1952 sul massimale di L. 18.750 mensili;

d) dall'1.5.1952 sull'intera retribuzione, senza aver riguardo, cioè, ad alcun limite;

e) dall'1.5.1951 al 31.3.1958 sul minimale di L. 10.400 mensili, se la retribuzione mensile è stata inferiore a tale importo;

f) dall'1.4.1958 al 31.7.1968 sul minimale di L. 13.000 mensili, se la retribuzione mensile è stata inferiore a tale importo.

Contributi base mensili dovuti dal dipendente per ogni mese di lavoro prestato tra l'1.7.1920 e il 30.4.1939.

Retribuzioni mensili	Contributi mensili
fino a L. 48	1,00
oltre L. 48 fino a L. 96	2,00
oltre L. 96 fino a L. 144	3,00
oltre L. 144 fino a L. 192	4,00
oltre L. 192 fino a L. 240	5,00
oltre L. 240	6,00